



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 116/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23662 del registro di Segreteria, proposto da

- T. G., nato a omissis il omissis (c.f. omissis) ivi residente in via omissis, omissis,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pullano, con domicilio fisico in in

Catanzaro alla via Carmine Lidonnici n° 5 e domicilio digitale

francesco.pullano@avvocaticatanzaro.legalmail.it / fax 0961726108.

ricorrente

contro

- Ministero dell'Interno – “Dipartimento della pubblica sicurezza” in persona del

Ministro *pt*, rappresentato e difeso dal Dirigente Ufficio VII TRATTAMENTO

DI PENSIONE E PREVIDENZA dr. Sergio WRETSCHKO

resistente

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con

sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano

e dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T

Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente T. G., già commissario della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1.11.2020 per raggiungimento del limite d'età ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio delle patologie ai fini della futura richiesta di pensione privilegiata ordinaria.

Ha precisato che al termine della propria carriera ha prestato servizio presso la Questura di omissis - Ufficio di Gabinetto, ma di avere svolto in passato servizi di piantonamento, di ordine pubblico; di polizia giudiziaria.

In data 14 gennaio 2020 ha formulato istanza di dipendenza della causa di servizio per le seguenti patologie: discopatie C5-C6-C6-C7; gonalgia bilaterale; poliartralgia Osteocondilite vertebrale; ipertensione arteriosa.

Ha riferito che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina con verbale n. ME120005130 del 1° dicembre 2020 ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per tutte le patologie, ascritte alla tab. A-7 categoria.

Successivamente il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina (verbale n. ME 122000925 del 22 febbraio 2022) ha provveduto alla specificazione delle date corrette di conoscibilità delle infermità ed ha riconosciuto un peggioramento della patologia costituita da segni di artrosi cervicale lombare con iniziale discopatia L5-S1 confermando, comunque, l'ascrivibilità delle patologie alla tabella A-cat.8^.

Ha lamentato che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha tuttavia respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per l'infermità ipertensione arteriosi con segni di organicità cardiaca e per l'infermità

gonartrosi bilaterale a lieve incidenza funzionale; ha poi disposto il non luogo a procedere per l'infermità artrosi cervicale dorsale lombosacrale a modica incidenza funzionale.

Il ricorrente lamenta che tali decisioni sarebbero state assunte sulla scorta del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che, tra le altre cose, avrebbe erroneamente effettuato una valutazione inerente al solo periodo 1993/2017 in cui ha svolto prevalentemente attività di ufficio, senza considerare il periodo di servizio attivo.

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 290/2023 del 31/7/2023 è stato designato relatore della causa il Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico del 7 agosto 2023 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 18/01/2024.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, preliminarmente eccependo difetto di giurisdizione di questo Giudice in materia di equo indennizzo. Nel merito ha difeso la legittimità del proprio operato.

4. In seguito all'integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice con ordinanza dettata a verbale di udienza del 18 gennaio 2024 si è altresì costituito in giudizio l'Inps, affermando che il merito del presente ricorso attiene a valutazioni prettamente mediche, non di pertinenza dell'Istituto.

5. All'udienza del 13 giugno per il ricorrente è comparso l'avv. Pullano, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Caterina Battaglia. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

Il Giudice ha richiamato l'attenzione delle parti sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero. L'Avv. Pullano ha precisato che il presente ricorso non ha ad oggetto la domanda di equo indennizzo. L'Avv. Battaglia si è

riportata ai propri scritti difensivi.

In assenza di repliche la causa è stata posta in decisione.

6. Attesa la necessità di integrazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 102 c.g.c. questo

Giudice ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva al fine di decidere le

eccezioni in rito di cui si è dato atto in premessa, provvedendo con separata

ordinanza per il prosieguo del giudizio.

7. Con proprio atto di costituzione il Ministero resistente ha infatti eccepito difetto

di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla domanda di equo indennizzo.

Tuttavia, dalla lettura del ricorso, nonché alla luce dei chiarimenti resi in udienza dalla

difesa del ricorrente, emerge con tutta evidenza che il T. non domanda a questo

giudice il riconoscimento del proprio diritto all'equo indennizzo, bensì il solo

riconoscimento della causa di servizio delle patologie ai fini della futura richiesta

di pensione privilegiata ordinaria.

L'eccezione di difetto di giurisdizione deve dunque essere rigettata perché

infondata.

PQM

La Corte dei conti, non definitivamente pronunciando, rigetta l'eccezione di

giurisdizione formulata dal Ministero resistente.

Provvede con separata ordinanza in merito all'istruzione probatoria e al

prosiegua del giudizio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Catanzaro il 13 giugno 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 28/06/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni